



Associazione Sportiva Dilettantistica

G. S. COLZATESE



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

G.S. COLZATESE

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita a Colzate (Bg) in Via Marconi n. 5 un'associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata:

“Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Colzatese”

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità degli associati. L'associazione aderisce e si conforma allo statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori del Centro Sportivo Italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali cui aderisce.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nelle varie discipline intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione in ogni forma di attività ricreative, agonistiche e di ogni altro tipo di attività motorie idonee a promuovere e divulgare la conoscenza e la pratica delle varie discipline nonché attività sportive.

Essa cura l'organizzazione e la gestione di attività sportive didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle varie discipline sportive.

L'associazione, per il miglior raggiungimento del proprio scopo, può svolgere qualunque altra attività connessa o affine allo stesso, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili per la realizzazione dello stesso e comunque, direttamente od indirettamente, attinenti al medesimo.

Gli eventuali proventi derivanti dalle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi o distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto finanziario ed economico annuale; essa deve avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati.

4. Costituisce parte integrante del presente statuto quanto previsto dalle disposizioni che regolano gli statuti e i regolamenti del C.S.I. – Comitato di Bergamo nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa può essere anticipatamente sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività dell'associazione previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



Associazione Sportiva Dilettantistica

G. S. COLZATESE



2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Coloro che intendono far parte dell'associazione devono redigere la domanda su apposito modulo.
4. L'accettazione della domanda è subordinata alla delibera favorevole da parte del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. Il mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato per iscritto e contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.
5. Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere presentata e firmata da un genitore. Questi rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
L'elenco degli associati deve risultare da apposito libro.
6. La quota associativa è nominativa e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee dell'associazione nonché del diritto di voto. In caso di associato minorenne il diritto di partecipazione e di voto spettano al minore stesso ma dovranno essere esercitati dal genitore che ha firmato la domanda di ammissione.
2. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria. Si considera tale la mancata partecipazione da parte dell'associato alle attività dell'associazione per oltre un anno solare;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza di versamento della quota associativa;
 - esclusione deliberata da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e adottata con provvedimento motivato contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione può essere adottato anche nei confronti degli associati minorenni.
3. L'associato escluso non può essere più ammesso all'associazione.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi dell'associazione sono
 - l'Assemblea
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Se regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e



Associazione Sportiva Dilettantistica

G. S. COLZATESE



le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta stessa, i quali devono proporre l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e deve essere effettuata il prima possibile.

3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritto di partecipazione all'Assemblea

1. Possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 10 - Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'associazione e specifica comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella comunicazione di convocazione dell'assemblea devono essere indicati luogo, giorno e ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto finanziario ed economico.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria eleggere il Presidente, deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone intervenute all'Assemblea stessa e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina a maggioranza degli intervenuti un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori che deve essere trascritto sull'apposito libro.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita in presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un solo voto e può conferire delega in forma scritta ad altro associato il quale non può rappresentare più di tre associati.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un solo voto e può conferire delega in forma scritta ad altro associato il quale non può rappresentare più di tre associati.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modificazione, integrazione e sostituzione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da undici componenti nominati dall'Assemblea ordinaria e nel proprio ambito nomina un Vicepresidente e un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi assunti nell'associazione sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono essere nominati consiglieri solo associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o da una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di promozione sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Vicepresidente e dal Segretario. Tale verbale deve essere trascritto sull'apposito libro.

Art. 14 - Dimissioni

1. Se per dimissioni o qualsiasi altra causa venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri devono provvedere al più presto alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per le nomine. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Se un consigliere non partecipa ad alcuna riunione nell'arco di un anno, decade di diritto e sarà sostituito con il candidato risultante primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva.
2. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa deve essere nominata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. La riunione del Consiglio Direttivo può avvenire senza particolari formalità anche previa convocazione diretta da parte del Presidente.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere uno o più Vice Presidenti ed il Segretario;
- redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- adottare i provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati se necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto nonché le decisioni deliberate dell'Assemblea degli associati;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il rendiconto finanziario ed economico annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria;



Associazione Sportiva Dilettantistica

G. S. COLZATESE



fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante agli effetti civili, penali e fiscali.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza e, in qualità di tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione, provvede alla tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto finanziario ed economico dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Dal rendiconto devono risultare la situazione finanziaria ed economica complessiva dell'associazione nonché l'eventuale attività commerciale che deve essere indicata separatamente da quella istituzionale. Inoltre per l'eventuale attività commerciale deve essere redatta specifica relazione accompagnatoria.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione.

3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea ordinaria che deve approvarlo.

Art. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale, finanziario ed economico coincidono e decorrono dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione.

Art. 23 - Sezioni

1. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere lo scopo associativo.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati nonché tra gli associati medesimi sono devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente sportivo di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, di



Associazione Sportiva Dilettantistica

G. S. COLZATESE



cui i primi due nominati da ciascuna delle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

3. La parte che vuole sottoporre la questione al Collegio Arbitrale deve darne comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio sia venuta a conoscenza dell'evento indicando il nominativo dell'arbitro da lei designato.

4. L'arbitrato avrà sede in Bergamo e il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

5. Ogni qualvolta sia possibile adottare una procedura arbitrale prevista dalla Federazione o Ente sportivo di appartenenza questa dovrà essere adottata in luogo di quella descritta nei punti precedenti.

Art. 25 – Scioglimento

1. Per qualsiasi motivo si debba procedere allo scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria delibera con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti degli associati i quali devono votare personalmente. Non è ammesso esprimere il voto tramite delega.

2. L'Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento dell'associazione, deve deliberare, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo deve avvenire in ogni caso a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.